

COPIA



COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle Pietre"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10

del 21/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente	Votazione
ROMANO MARZIA	Sindaco	X		Favorevole
REBUFFONI GIAN MARIO	Consigliere		X	Non vota
ALBERTELLI MARCO	Consigliere	X		Favorevole
BAZZONI GIAN CARLO	Consigliere	X		Favorevole
PASSONI MICHELA	Consigliere	X		Favorevole
TROLETTI FEDERICO	Consigliere	X		Favorevole
BONTEMPI VALTER	Consigliere	X		Favorevole
NODARI ELENA	Consigliere	X		Favorevole
APOSTOLI MARCO	Consigliere	X		Favorevole
SIGALA IVAN	Consigliere	X		Favorevole
PEZZONI GERMANO	Consigliere	X		Astenuto
Totali		10	1	

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, **AVV. Carmen Modafferi**. Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **ROMANO MARZIA**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce in videoconferenza, tramite la piattaforma ZOOM.

Il Sindaco spiega che l'adozione di questo regolamento è dovuta alle previsioni di cui alla L. 160/2019. Il Regolamento distingue la riscossione delle entrate tributarie da quelle di natura patrimoniali; per le seconde, è possibile sollecitare il pagamento prima di avviare le procedure di riscossione. Le riscossioni devono essere avviate entro l'anno successivo per quanto riguarda le entrate patrimoniali, mentre entro cinque anni per quelle tributarie. La società che attualmente gestisce la riscossione coattiva, la Sorit, si focalizzerà soprattutto sulla Tarip, dove si riscontrano difficoltà in merito alle superfici dichiarate ed effettive. Prosegue dicendo che si tratta di un regolamento snello, nel complesso. Inoltre, segnala la possibilità di rateizzare i dovuti. Chiede se ci sono osservazioni e, preso atto che non ve ne sono, pone in votazione.

Dopo di ché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTI i commi da 784 a 815, dell'art. 1 della legge n.160 del 2019, con i quali è stata approvata una riforma complessiva della riscossione delle entrate degli enti locali che comporta diversi adeguamenti nella regolamentazione, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e delle novità in termini procedurali ed operativi introdotte in materia di riscossione coattiva;

DATO ATTO che l'istituto dell'accertamento esecutivo e la nuova disciplina della riscossione coattiva si applicano sia per i tributi sia per le entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni da Codice della strada), da parte di:

- amministrazioni locali (Comuni, città metropolitane, province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali);
- soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n.446 del 1997 (concessionari della riscossione iscritti all'albo, società in house ecc.)
- gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva.

VISTI E RICHIAMATI in generale:

- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, al fine di:

- recepire la disciplina istituita dalla sopracitata Legge di Bilancio;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla L. 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale;

TENUTO CONTO che con l'approvazione del suddetto regolamento si definiscono i seguenti aspetti specifici dell'istituto della riscossione coattiva:

- Recupero bonario
- Accertamento esecutivo tributario
- Accertamento esecutivo patrimoniale
- Riscossione coattiva
- Interessi moratori
- Costi di elaborazione e notifica
- Rateizzazione
- Discarico per crediti inesigibili
- Ingiunzioni di pagamento

DATO ATTO che la gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare l'approvazione di regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi n. 9 astenuti n. 1 e contrari nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 11 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cerveno.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente "Disposizioni Generali";

5) DI GARANTIRE, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to MARZIA ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, li 21/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
- dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, li 21/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cerveno, li 21/04/2021»

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi